

CONVENZIONE PER L’AFFIDAMENTO PER LA FORNITURA DI BENI E SERVIZI DI CUI ALL’ART. 5 DELLA LEGGE 8 NOVEMBRE 1991 N. 381° COOPERATIVE SOCIALI E LORO CONSORZI

(Ai sensi dell’art. 10 della Legge Regionale n°17 del 2000)

SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO

L’anno duemilasedici il giorno _____ del mese di _____

Presso la sede del Comune

TRA

l’Amministrazione dei Comune di MACCHIA D’ISERNIA che di seguito per brevità verrà chiamata Ente, con sede legale in Largo Elena n. 1 – C.F. e P.I. 00069850949 rappresentata dal Responsabile del Servizio _____, nato a _____ il _____,

E

la Cooperativa Sociale _____ (di seguito denominata Cooperativa) con sede legale in _____ via _____ Codice Fiscale _____ Partita IVA _____ iscritta all'albo regionale delle Cooperative Sociali di tipo B) al n. _____, nella persona del rappresentante legale Signor _____ nato a _____ il _____ e residente in _____ alla via _____.

L’ente in applicazione dei principi contenuti nell’art. 10 della Legge Regionale n. 17/2000, per l’affidamento della fornitura di beni e servizi di cui all’art. 5 della legge n. 381/ 91 e della deliberazione di Giunta Regionale n. 881 del 17.12.2002 stipula la presente convenzione con la Cooperativa Sociale _____;

VISTI

Gli articoli 1,2,4,5,e 9 della legge 381/91 ; gli articoli 8,9, 11, 12 e 13 della L.R. 17/00;

PREMESSO CHE

a) che con l'affidamento alla cooperativa delle attività oggetto della convenzione l'Amministrazione si pone l'obiettivo di contribuire direttamente alla creazione di opportunità lavorative per persone svantaggiate; indicate nell'art. 4 della Legge 381/91, in applicazione dei principi contenuti all'art. 5 della stessa legge e nella L. R. 22 marzo 2000 n. 17 "per la fornitura di beni e servizi diversi da quelli socio sanitari ed educativi e delle delibere della Giunta Regionale n. 881 del 17.06.2002 e n. 58 del 20.01.2003;

b) che per il perseguimento degli scopi statutari finalizzati all’inserimento lavorativo di persone svantaggiate la Cooperativa svolge le attività comprese nell’oggetto sociale tra cui l’attività oggetto della presente convenzione e che la Cooperativa è dotata di idonea

organizzazione tecnologica ed ambientale;

e) che la cooperativa risulta essere iscritta all'albo Regionale ai sensi di legge;

f) che le persone svantaggiate che verranno impiegate costituiscono il 30 % totale dei soci lavoratori impegnati nella fornitura di beni servizi ;

g) che , per le finalità di cui alla presente convenzione sono stati redatti in collaborazione con i competenti servizi i piani personalizzati per l'inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati;

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

Art.1 Le premesse che formano parte integrante ed inscindibile della presente Convenzione.

Art. 2 L'ente affida alla cooperativa il servizio di trasporto, accompagnamento e vigilanza alunni delle scuole dell'infanzia, primaria e secondaria di I grado,così come indicato nel capitolato speciale allegato e finalizzato alla creazione di opportunità di lavoro per le persone svantaggiate di cui all'art. 4 , comma 1 della legge 8 novembre 1991 n. 381;

La Cooperativa si impegna a rendere le prestazioni di cui all'art. 1 nel rigoroso rispetto del capitolato D'Appalto Speciale allegato, con idonea organizzazione aziendale caratterizzata da una strutturazione idonea al raggiungimento sia della esatta fornitura del servizio , sia alla realizzazione dell'attività di inserimento lavorativo;

Art. 3 La Cooperativa si impegna a reperire o mediante propria iniziativa di ricerca lavoratori svantaggiati da inserire nell'attività di cui alla convenzione per il loro recupero o ricercando la collaborazione degli enti pubblici competenti e/o degli enti convenzionati e/o convenzionati , nel rispetto delle competenze territoriali dell'Ente. Tali soci lavoratori dovranno avere in ogni caso i requisiti di cui all'art. 4 della legge 8 novembre 1991 n. 381 e nei loro confronti la Cooperativa dovrà individuare ed attuare opportune tecniche di sostegno e formazione in funzione della loro integrazione lavorativa dandone informazione all'ente.

La cooperativa/Consorzio individua e comunica che il Responsabile Tecnico/ responsabile per il profilo degli inserimenti delle persone svantaggiate è il Signor _____;

art. 4 Ai fini della presente convenzione , la Cooperativa non impegna soci volontari.

Art. 5 La Cooperativa si impegna per l'adempimento delle obbligazioni di cui alla presente convenzione:

5.1. ad organizzare l'attività lavorativa impiegando in essa anche persone in condizioni di svantaggio, aventi i requisiti di cui all' 4 della legge 381/91;

5.2 ad impiegare, per l'espletamento delle attività oggetto della convenzione, soci

operatori e lavoratori in possesso dei requisiti di professionalità utili alla corretta gestione delle attività e in qualità di direttore tecnico il/la sig/a

_____;

5.3 Gli operatori devono essere dettagliati in un elenco debitamente sottoscritto contenenti tutte le informazioni possibili a definire la posizione e la professionalità di ognuno (figura professionale, qualifica, livello, titolo di studio, ecc.) La cooperativa si assume la responsabilità in merito alla veridicità dei dati riportati;

5.4 a nominare quale responsabile dello svolgimento del servizio di cui all'allegato capitolato che farà da riferimento per l'Amministrazione, il sig.

_____;

Art. 6 L'ente si obbliga a pagare il corrispettivo della fornitura di servizi, il cui ammontare mensile è pari ad € _____ (euro _____/____) compresa I.V.A., alla Cooperativa mediante pagamento mensile posticipato conseguente a presentazione a presentazione di regolare fattura Il pagamento del corrispettivo avverrà entro 30 giorni dalla presentazione di regolare fattura, sulla quale l'ufficio competente dovrà apporre la certificazione di regolarità delle prestazioni eseguite. I ritardi nel pagamento oltre tale termine comportano l'applicazione degli interessi legali; l'eventuale ritardo nel pagamento non può essere invocato come motivo valido per la risoluzione del contratto da parte della Cooperativa la quale è tenuta a continuare la fornitura dei servizi sino alla scadenza prevista dalla convenzione.

Art. 7 La cooperativa si obbliga, per l'adempimento delle obbligazioni di cui alla presente convenzione ad utilizzare n. 1 (uno) lavoratori svantaggiati con le seguenti caratteristiche disagio sociale(invalidità) (il numero dei lavoratori in condizione di disagio deve essere pari al 30% dei lavoratori impegnati nella attività e comunque non inferiore ad 1 unità).L'attività verrà coordinata da un responsabile tecnico di adeguato livello professionale ed esperienza, il cui nominativo é indicato all'art. 3. Ad esso si farà riferimento per quanto riguarda questo ambito di operatività.

Art.8. La Cooperativa ha l'obbligo di inquadrare i soci lavoratori svantaggiati secondo quanto previsto dal Contratto Collettivo Nazionale dei Lavoratori di categoria. La Cooperativa ha l'obbligo , nell'attività oggetto della Convenzione , a corrispondere al socio lavoratore normodotato un trattamento economico complessivo proporzionato alla quantità ed alla qualità del lavoro prestato , comunque non inferiore ai minimi previsti , per prestazioni analoghe , dalla contrattazione nazionale del settore o della categoria affine , ovvero, per i rapporti di lavoro diversi da quello subordinato , in assenza di contratto o accordi collettivi specifici , ai compensi medi in uso per prestazioni analoghe rese in forme di lavoro autonomo, in applicazione della legge 3 aprile 2001 , n. 142. Ai fini della Contribuzione previdenziale ed assicurativa, la Cooperativa è tenuta a rispettare la normativa vigente di riferimento prevista per le diverse tipologie di rapporto di lavoro adottabili dal Regolamento della Cooperativa nei limiti di quanto previsto dall'art. 6 della legge n. 142/2001.

Art.9 La Cooperativa si impegna ad organizzare il servizio sulla base di quanto disposto

dal Capitolato speciale allegato . Lo Svolgimento della attività deve risultare da specifica ed idonea documentazione conservata presso la Cooperativa e disponibile per le verifiche dell'ente.

Art. 10 La Cooperativa è tenuta a trasmettere all'Ente una relazione finale concernente l'andamento dei beni/Servizi con l'indicazione dei risultati conseguiti e delle problematiche emerse. Resta facoltà dell'Ente richiedere in qualsiasi momento informazioni sul regolare svolgimento del servizio sociale e di attuare controlli.

Art.11 Nel caso in cui, per qualsiasi motivo imputabile alla Cooperativa e da questa non giustificato, il servizio non viene effettuato secondo le modalità e le prescrizioni di cui all'allegato capitolato, l'Ente applicherà le penali ivi indicate;

Art.12. E' vietato cedere o subappaltare la fornitura di beni/servizi assunta, pena l'immediata risoluzione della convenzione, salvo ulteriore risarcimento dei maggiori danni accertati.

Art. 13. Nel caso in cui l'Ente dovesse rilevare che l'andamento della fornitura di beni/servizi convenzionato non è conforme al Capitolato Speciale di Appalto sottoscritto dalla Cooperativa, l'Ente contesta l'inadempimento alla Cooperativa, assegnando alla medesima un termine per fornire le proprie giustificazioni. Ricevute le giustificazioni, se non le ritiene congrue, l'Ente può richiamare la Cooperativa al rispetto dei termini della convenzione, ovvero, nei casi più gravi, procedere ad una formale diffida ad adempiere con assegnazione di un termine, trascorso il quale senza esito, può pronunciare unilateralmente la risoluzione del contratto.

Nel caso di precedente richiamo e di successiva nuova inadempienza, l'Ente procede direttamente alla diffida secondo il procedimento indicato al comma precedente.

La convenzione è risolta, con semplice dichiarazione di parte, nei seguenti casi:

1. Di inadempimento della Cooperativa all'applicazione delle norme di sicurezza previste per i soggetti svantaggiati inseriti nell'attività lavorativa;
2. Di inadempimento della Cooperativa all'applicazione del C.C.N.L. ai soci lavoratori svantaggiati,
3. Di inadempimento della Cooperativa all'assunzione, entro 30 (*trenta*) giorni dall'aggiudicazione, delle persone svantaggiate nella percentuale indicata in premessa;
4. Di inadempimento della Cooperativa al rispetto della Legge n. 142/2001;
5. Di grave e provato inadempimento della Cooperativa atto a compromettere il risultato della fornitura di beni/servizi;

Dell'avvenuta risoluzione è data notizia dall'Ente alla Struttura Regionale competente in materia di cooperazione sociale;

Art. 14. La Cooperativa è tenuta all'osservanza delle disposizioni del D.Lgs. 81/08 e seguenti. Deve comunicare al momento della sottoscrizione della convenzione, il nominativo del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, del Medico del Lavoro e del Rappresentante della sicurezza dei Lavoratori;

Art. 15. La Cooperativa è tenuta all'osservanza del D.Lgs.n. 196/03 indicando al momento della sottoscrizione della Convenzione il Responsabile della Privacy;

Art. 16 La Cooperativa è responsabile dei danni che dovessero occorrere a terzi nel corso dello svolgimento dell'attività imputabili a colpa dei propri operatori sociali derivanti da gravi irregolarità o carenze nelle prestazioni. In tal senso stipula polizza di assicurazione per la responsabilità civile verso terzi per un importo non inferiore a Euro 1.000.000,00 (un milione di euro);

Art. 17 Per ogni controversia che dovesse insorgere tra le parti nella applicazione della presente convenzione e non dovesse essere risolta tra le parti, è competente a giudicare il Foro di Isernia.

Art.18 Le spese di registrazione della convenzione sono a carico della Cooperativa.

Art. 19 La convenzione ha la durata fino al 30 giugno 2017 con decorrenza dalla sottoscrizione della stessa.

ALLEGATI

Sono parte integrante della convenzione i seguenti allegati:

- Iscrizione all'Albo Regionale nella sezione "B";
- Elenco nominativo soci lavoratori svantaggiati;
- Elenco nominativi operatori sociali;
- Capitolato Speciale di Appalto firmato per accettazione;
- Polizza Assicurativa Responsabilità Civile Terzi,
- Nominativo D.Lgs. 81/2008;
- Nominativo D.Lgs. 196/2003;

Copia della presente convenzione sarà inviata a cura dell'Ente all'Assessorato alla Sanità e alle Politiche Sociali della Regione Molise.

Letto confermato e sottoscritto

Per la Cooperativa Sociale

Per L'Ente
